



COMUNE DI FONTEVIVO

Regolamento

DI POLIZIA MORTUARIA

Il presente Regolamento

- E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 26/06/2007 con atto n. 40;
- E' stato modificato con deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 71 del 26/11/2009, esecutiva ai sensi di legge;
- E' stato modificato con deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 14 del 09/02/2010, esecutiva ai sensi di legge;
- E' stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26/04/2011, esecutiva ai sensi di legge.
- E' stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 17/11/2025, esecutiva ai sensi di legge.

Articolo 1 **Oggetto del regolamento**

1.- Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 nonché alla L.R. n. 19/2004, L. n. 130/2001, alla delibera della Giunta regionale n. 10 del 10.01.2005 e Regolamento Regionale 23.05.2006 n. 4 , ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare comunale, il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2 **Competenze**

1.- Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e dell'articolo 4 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modif.. Con deliberazione del consiglio comunale, tali funzioni potranno essere assegnate ad una delle forme associative previste dal Capo V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 3 **Responsabilità**

1.- Il comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2.- Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4 **Presunzione di legittimazione**

1.- Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il comune o il soggetto gestore.

2.- Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il comune od il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione comunale o il soggetto gestore estranei all'azione che ne consegue.

3.- L'amministrazione comunale o il soggetto gestore si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

4.- Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

Articolo 5 **Servizi gratuiti ed a pagamento**

1.- Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, quelli obbligatori e quelli classificati gratuiti dalla legge o dal regolamento e precisamente.

- a) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- b) il recupero delle salme accidentate;
- c) la deposizione di ossa nell'ossario comune e la dispersione di ceneri nei giardini delle rimembranze;
- e) il feretro e il relativo servizio funebre per le persone, per le quali non è possibile reperire familiari nei gradi di parentela e affinità riconosciute dal Codice Civile o quando i familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o enti ed istituzioni che se ne facciano carico;
- f) l'inumazione e la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria, compresa, per le salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari;
- g) l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario ventennale di rotazione per i resti mortali di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari;

2.- Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione della normativa in materia e del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali, cui spetta la determinazione e l'aggiornamento dell'indice della situazione economica qualificante lo stato d'indigenza o dell'indice della situazione economica equivalente qualificante lo stato di bisogno della famiglia.

3.- La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro 90 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

4.- Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento nelle forme e nel modo stabilito dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di individuare particolari servizi da erogare in forma gratuita o a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione.

4.- Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

5.- Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui ai commi precedenti, salva la possibilità di stipula di convenzioni con i comuni interessati.

Articolo 6 **Atti a disposizione del pubblico**

1.- Presso l'ufficio dei servizi di polizia mortuaria sono conservati, a disposizione del pubblico:

- a) l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri ;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.

Articolo 7 **Deposizione della salma nel feretro**

1.- Nessuna salma può essere trasportata e quindi sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.

2.- La vestizione della salma e il suo collocamento del feretro è effettuata a cura dei familiari o loro incaricati o, se la salma si trovi in ospedale, casa di cura o di riposo, residenza sanitaria assistenziale, deposito di osservazione od altro luogo istituzionalmente preposto all'accoglimento dei cadaveri, a cura del personale del soggetto titolare della struttura.

Articolo 8 **Modalità del trasporto e orari**

Il trasporto funebre viene effettuato da imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 della L.R. n. 19/2004, della deliberazione della Giunta Regionale n. 156/2005 e della direttiva della Giunta Regionale prot.n. 5791 del 14.02.2006.

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Sindaco. I servizi di trasporto funebre non vengono effettuati nei giorni di domenica o negli altri giorni festivi. Il Sindaco potrà consentire deroghe per particolari motivi (ad esempio in caso di festività consecutive)

Con lo stesso provvedimento, il Sindaco può disciplinare modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.

Articolo 9 **Riti religiosi o civili**

1.- I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

Articolo 10 **Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione**

1.- Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2.- L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'imumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.

3.- All'autorizzazione è successivamente allegata la documentazione prevista dalle direttive regionali emanate in materia.

4.- Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. E' tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro comune.

Art. 11 Trasporti particolari

Le Amministrazioni Militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, le comunità acattoliche possono effettuare il trasporto di cadaveri, rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni generali fissate in materia dalle leggi vigenti.

Art. 12 trasporti di salme accidentate

Il recupero ed il trasporto di salme di persone decedute nella pubblica via per incidenti stradali o altre cause, nonché quelle decedute in luoghi privati, per le quali si è reso necessario l'intervento dell'Autorità Giudiziaria viene effettuato a carico del Comune che si avvale di ditte idonee.

Art. 13 Trasporti da e per l'estero

1. Il trasporto di salme da e per altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10.02.1937 o di Stati non aderenti alla stessa.
2. Nel primo caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285, mentre nel secondo si osserveranno quelle di cui agli artt. 28 e 29 del suddetto regolamento nazionale.
3. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, troverà applicazione quanto disposto dall'art. 25 del citato decreto.
4. Il rilascio della suddetta documentazione compete al comune in cui è avvenuto il decesso. L'addetto al trasporto sottoscrive attestato di garanzia circa l'idoneità del feretro in relazione al trasporto da effettuare.

Articolo 14 Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

1.- Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal comune.

2.- Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministeri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.

3.- Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4.- Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in contenitori di dimensioni conformi a quanto previsto dalle direttive nazionali e regionali in materia, recanti nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. E' ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.

5.- Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, e riportante i dati identificativi del defunto.

Articolo 15 Elenco Cimiteri comunali

- 1.- Il comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:
 - cimitero di Fontevivo
 - cimitero di Bianconese.

Art. 16 **Piano cimiteriale**

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie ventennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive devono essere conformi a quanto previsto dal D.P.R. n. 285/1990 e dal Regolamento regionale n. 4/2006.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la loro ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto diposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e dal Regolamento regionale 23 maggio 2006 n. 4.

Entro 3 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio Comunale adotterà un piano cimiteriale, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura della popolazione residente nell'arco di venti anni successivi all'approvazione del piano stesso, tenendo conto degli obblighi di legge e della programmazione in materia di crematori.

Nell'elaborazione del piano di dovrà tenere conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
- b) della recettività delle strutture esistenti, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) dell'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre, e dei relativi fabbisogni;
- d) della necessità di creare maggiori disponibilità di sepoltura nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate, dell'applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti e della realizzazione di loculi areati;
- e) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

Nei cimiteri si distinguono i seguenti reparti:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c) tumulazioni individuali (loculi)
- d) tumulazioni per famiglie o collettività (cappelle gentilizie di famiglia)
- e) cellette ossario
- f) ossario comune
- g) giardini dei ricordi (cinerario comune).

5. Nelle more dell'approvazione del piano cimiteriale è sospeso il rilascio dell'autorizzazione ad edificare tombe e cappelle gentilizie. Per le esistenti, tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti previa richiesta di autorizzazione all'ufficio competente e sono a carico del richiedente.

Articolo 17 **Interventi all'interno dei cimiteri**

Gli interventi all'interno dei cimiteri competono ai privati concessionari per quanto riguarda:

- pulizia dei manufatti che costituiscono la tomba e area di pertinenza;
- piantumazione di essenze arboree e giardinaggio nell'area di pertinenza;
- interventi edilizi di qualsiasi tipo da comunicare all'Amministrazione su modulistica predisposta dall'ufficio comunale competente¹, incluso la sostituzione delle lapidi deteriorate;
- predisposizione del manufatto edilizio per il passaggio dei cavi elettrici, in caso di sepoltura a terra per l'allaccio ai servizi di acquedotto e fognatura nelle cappelle gentilizie, secondo quanto prescritto

¹ Disposizione così modificata dalla deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 71 del 26/11/2009.

nell'autorizzazione rilasciata dall'ufficio competente.

Qualora il privato non intervenga all'esecuzione degli interventi suindicati entro un tempo congruo dalla segnalazione dell'Amministrazione, la stessa potrà provvedere all'esecuzione dei lavori suddetti e all'addebito delle spese.

All'Amministrazione comunale e/o soggetto gestore competono i seguenti interventi:

- sostituzione lampade votive;
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici;
- allacci elettrici lampade votive;
- manutenzione delle aree comuni;
- inumazione e tumulazione delle salme;
- esumazioni, estumulazioni, traslazioni delle salme alla scadenza delle concessioni o per altri interventi programmati dall'Amministrazione Comunale per pubblico interesse;
- piantumazione di essenze erboree e giardinaggio nelle aree di pertinenza comunale;
- interventi di arredo urbano;
- pulizia delle aree comuni e sgombro neve;
- realizzazione dei collettori principali di acquedotto e fognature;
- manutenzione delle aree esterne ai cimiteri;
- eventuale ripristino delle quote di piano di calpestio in caso di cedimenti, esclusa la rimozione e la ricollocazione degli elementi ornamentali a carico del privato.

Gli interventi dei privati devono essere eseguiti da ditte specializzate e sotto il controllo dell'Amministrazione.

L'Amministrazione per quanto di sua competenza può avvalersi di Ditte esterne autorizzate.

Articolo 18 **Manutenzione e Vigilanza**

1.- E' vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo 341 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., nonché agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2.- L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., o della forma associativa prescelta.

3.- Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede con personale proprio e con le forme previste dal regolamento comunale per la disciplina dei contratti, forniture e servizi.

4.- Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Articolo 19 **Ammisione nel cimitero**

Nei cimiteri comunali, salvo richiesta di altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti i cadaveri ed i resti mortali :

- delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- delle persone morte fuori dal comune, aventi in vita in esso la residenza;
- delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in tombe di famiglia o di collettività esistenti nei cimiteri del Comune;
- i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990 delle persone nate nel Comune di Fontevivo;
- delle persone aventi coniuge, conviventi di fatto (dimostrabile anagraficamente) o parenti entro il 3° grado residenti nel comune;
- delle persone aventi coniuge, convivente di fatto (dimostrabile anagraficamente) o parenti entro il 3° grado già sepolte nel cimitero del Comune.

Articolo 20 Inumazione

1.- Le sepolture per inumazione si distinguono in ordinarie e private:

- a) sono ordinarie le sepolture della durata di anni venti, computati dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata,
- b) sono private le sepolture per inumazioni, effettuate in aree in concessione.

Le inumazioni verranno eseguite nei cimiteri di Fontevivo e Bianconese, tenuto conto degli spazi disponibili al momento delle stesse.

2.- Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui all'articolo 75 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o delle norme di legge e regolamento regionali. Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte dovrà inoltre essere previsto che sul fondo della cassa di legno, al di sotto della imbottitura, oppure in occasione delle operazioni di inumazione, vengano realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

Articolo 21 Tumulazione

1.- Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali od ossa o urne cinerarie in opere murarie – loculi o ossari - costruite dai concessionari di aree o, anche, dal comune, in cui siano conservati le spoglie mortali in feretri, cassette o urne, per un periodo di tempo determinato o, se sorte prima del 10 febbraio 1976, per durata indeterminata, ove risulti espressamente dal regolare atto di concessione a suo tempo stipulato.

2.- Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui all'art. 35 del presente regolamento.

3.- Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui agli articoli 30 e 31 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, mentre per le modalità di tumulazione e per le caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 o 77 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o, per entrambe, le norme di legge e regolamento regionali. Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte e degli scoppi delle bare di zinco, oltre all'impiego di appositi strumenti debitamente approvati, dovranno inoltre sul fondo della cassa di zinco interna, al di sotto della imbottitura, essere realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

Articolo 22 Esumazioni ordinarie

1.- Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è fissato in anni venti.

2.- Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile abbiano luogo dal mese di ottobre a quello di marzo.

3. le esumazioni sono regolate dal Responsabile del servizio cimiteri.

4. se allo scadere della concessione a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione dei resti mortali in cellette ossario, questi ultimi saranno collocati in ossario comune entro 12 mesi dalla scadenza della concessione.

4- In caso di reinumazione dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è d'obbligo il trattamento di tali esiti con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'addizione diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali

Articolo 23

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1.- Annualmente, il responsabile del servizio cimiteriale del comune o del soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal comune, cura la stesura di tabulati od elenchi, distinti per cimitero, con l'indicazione dei cadaveri per i quali deve essere eseguita l'esumazione ordinaria per l'anno in corso e per quello successivo. Delle esumazioni viene dato avviso ai familiari dei defunti.

Articolo 24

Esumazione straordinaria

1.- L'esumazione straordinaria dei cadaveri inumati può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione

2. L'esumazione straordinaria può essere eseguita in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffuse, fatte salve particolari situazioni nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'A.U.S.L..

Articolo 25

Estumulazioni

1.- Le estumulazioni di feretri si suddividono in estumulazioni alla scadenza della concessione o estumulazioni prima della scadenza della concessione.

2.- Sono estumulazioni alla scadenza della concessione, quelle eseguite allo scadere della concessione

3.- Le estumulazioni prima della scadenza della concessione sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati;
- su ordine dell'autorità giudiziaria.

3.- Entro il mese di ottobre di ogni anno il servizio cimiteriale del comune o il soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal comune, cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.

4.- I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

5.- I resti mortali che si rinvengono possono eventualmente essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto; in difetto di domanda al momento della scadenza delle concessioni a tempo determinato, i resti mortali sono collocati in ossario comune o sottoposti a cremazione, a termini dell'articolo 3, lett. g) legge 30 marzo 2001, n. 130, entro 12 mesi dalla scadenza della concessione.

6.- Se il cadavere estumulato non sia in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. In tal caso, è d'obbligo il trattamento di tali resti mortali anche con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'addizione diretta sui resti mortali, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali o a cremazione.

Articolo 26

Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

1.- Le esumazioni e le estumulazioni sono eseguite a pagamento, secondo le tariffe stabilite dall'Amministrazione.

2.- Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo

che prima delle relative operazioni non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a tumulazione già in concessione.

Articolo 27 **Oggetti da recuperare**

1.- Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di polizia mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2.- Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.

3.- Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 365 giorni.

4.- Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

5.- Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti codice civile, fermo restando che il comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

Articolo 28 **Cremazione**

Il Comune di Fontevivo non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente si avvale degli impianti funzionanti dei Comuni vicini.

Affinché si possa procedere alla cremazione di una salma è necessario che il defunto abbia espresso tale volontà con il testamento o mediante iscrizione ad una società di cremazione, in mancanza di ciò tale volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.

La cremazione dei resti mortali provenienti da esumazioni o estumulazioni di persone decedute dopo l'entrata in vigore del DPR 285/90 è consentita con l'assenso del coniuge, o, in mancanza, del parente più prossimo. E' altresì consentita la cremazione dei resti mortali provenienti da esumazioni o estumulazioni di persone decedute prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 285/90, su richiesta del coniuge o, in sua assenza, del parente più prossimo individuato ai sensi dell'art. 74 e seguenti del codice civile.

Quando l'esumazione o estumulazione venga eseguita espressamente ai fini della cremazione, si può prescindere da quanto stabilito dall'art. 86 commi 2 e 3 del D.P.R. 285/90.

La cremazione dei resti ossei è consentita qualora siano consenzienti i familiari

Per le ossa contenute in ossario comune compete al Sindaco disporre per la cremazione.

L'autorizzazione alla cremazione viene rilasciata dall'Ufficiale di stato civile.

Le spese per la cremazione sono a carico dei familiari del defunto.

L'Amministrazione Comunale può adottare iniziative volte ad agevolare ed incentivare la cremazione.

Articolo 29 **Dispersione delle ceneri**

1.- La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è ammessa all'interno dei cimiteri nelle aree individuate con atto di G.C. .

2.- Al di fuori dei cimiteri la dispersione delle ceneri può avvenire all'aperto in natura od in aree private, in quest'ultimo caso con il consenso scritto del proprietario dell'area, fermo restando, in ogni caso, che non può avvenire nei centri abitati, quali individuati dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3.- La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
- b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri verranno disperse.

4.- Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra i consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nei giardini delle rimembranze.

5.- La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.

6.- La dispersione delle ceneri ai sensi dei commi precedenti è effettuata dal coniuge, da altro familiare, dall'esecutore testamentario individuati in conformità alla volontà espressa dal defunto ed in mancanza da accordo tra di loro oppure, in difetto, da personale autorizzato dal comune. Per le ceneri di persone in vita iscritte ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri, la dispersione può essere eseguita dal legale rappresentante di tale associazione o da suo incaricato.

Il Comune di Fontevivo è competente ad effettuare la dispersione delle ceneri:

- di persona che risiede nel territorio del Comune di Fontevivo;
- di persone che muoiono nel territorio di Fontevivo o fuori dal territorio della Regione Emilia Romagna, ma che in vita risiedevano nel Comune di Fontevivo
- conservate nel territorio comunale.

La dispersione delle ceneri effettuata da personale autorizzato negli appositi spazi all'interno del cimitero è gratuita.

Articolo 30 **Affidamento dell'urna cineraria**

1.- L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal competente ufficio del Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della espressa volontà propria scritta del defunto o della volontà del defunto manifestata per iscritto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.

2.- La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto.

3.- In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero, finché non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

4.- I soggetti di cui al comma 3 presentano al comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'amministrazione comunale;
- d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto dell'urna nel nuovo luogo di conservazione;
- e) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- g) la conoscenza della possibilità di seppellimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- h) la insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

5.- Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo della autorizzazione al trasporto dell'urna.

6.- Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero per provvedere alla loro sepoltura.

7.- L'affidamento di urna cineraria ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Articolo 31 **Orario**

1.- I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal sindaco, ai sensi dell'articolo 50, comma 7 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

2.- L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3.- La visita al cimitero fuori orario è subordinata all'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, se distinto dal comune, da rilasciarsi per comprovati motivi.

4.- L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Articolo 32 **Disciplina dell'ingresso**

1.- Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

2.- E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone cieche;
- b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- c) alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) ai bambini di età inferiore agli anni 12 quando non siano accompagnati da adulti.

3. - Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, ove distinto dal comune. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
- o) qualsiasi attività commerciale, non autorizzata [dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria], previo affidamento ai sensi dell'articolo 113 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.;

p) qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria, previa individuazione degli spazi e delle modalità da parte del comune, con deliberazione di Giunta comunale.

5.- I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

6.- Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 33 **Sepolture private**

Le sepolture private possono consistere:

- nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi)
- nell'uso temporaneo di tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia)
- nell'uso temporaneo di cellette ossario e/o avelli ridotti per la raccolta di resti mortali provenienti da esumazioni, estumulazioni e cremazioni.

Articolo 34 **Concessioni**

1. Chiunque intenda ottenere la concessione di sepoltura privata deve presentare domanda al Responsabile del Servizio Cimiteri, indicando il cimitero, il tipo richiesto e la persona per cui viene riservata. Il diritto d'uso, che consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime demaniale, lascia integro il diritto di proprietà del Comune.

La domanda inoltre comporta di diritto la sottomissione del concessionario a tutte le disposizioni vigenti in materia di Polizia Mortuaria e stabilite nel presente regolamento, anche se non espressamente richiamate nell'atto di concessione.

L'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante *pro tempore*, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

2.- Per le sepolture private è concesso, se previsto dal piano regolatore cimiteriale e nei limiti stabiliti dallo stesso, l'uso di aree e di manufatti anche costruiti dal comune.

3. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

4. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

Articolo 35 **Modalità di concessione**

1. La sepoltura individuale privata viene concessa, tenuto conto della disponibilità degli avelli e, in linea generale, per decesso della persona cui è destinata.

2. In deroga al comma precedente l'assegnazione può avvenire a chiunque ne faccia richiesta per sè o per il coniuge, purchè abbia compiuto i 75 anni².

3. La concessione di sepoltura singola è vincolata alla salma indicata nella concessione o al coniuge o convivente dimostrato anagraficamente e non può essere in nessun caso oggetto di trasferimento. Qualora successivamente alla stipula della concessione l'assegnatario abbia espresso la volontà di farsi cremare, ai

² Comma così modificato dalla deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 14 del 09/02/2010.

sensi dell'art. 28 del presente Regolamento, è possibile procedere all'inserimento nell'avello dell'urna cineraria del medesimo.

4. E' consentito, previo pagamento della tariffa stabilita dall'Amministrazione, il collocamento negli avelli già occupati da altra salma o riservati, di cassette contenenti i resti di eseguite estumulazioni/esumazioni, sempre che l'avello offra spazio sufficiente per collocarli.

5. L'avello è ceduto comprensivo di lapide.

6. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

7.- Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto esecutivo di ampliamento cimiteriale o di costruzione *ex-novo* di cimitero, è data facoltà al comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

Articolo 36³

Durata della concessione

1. Le concessioni di cui sopra sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2. La durata della concessione è stabilita:

a) in anni 99 per le concessioni relative a tombe di famiglia e collettività, se non diversamente definita dal piano regolatore cimiteriale;

b) in anni 40 per i loculi e/o avelli ridotti o comunque per le sepolture private individuali;

c) in anni 40 per gli ossari.

3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per una sola volta per anni 10, per le concessioni di cui al comma 2, lett. b), e il rinnovo per anni 40 delle concessioni di cui al comma 2, lett. c), (ossari), dietro il pagamento di un canone di concessione.

4. E' consentito alla scadenza del loculo, in cui è sepolta una salma, deceduta da meno di anni 40, effettuare il rinnovo della concessione per un numero di anni pari a quelli occorrenti per raggiungere tale periodo oltre i 10 anni normalmente concessi per il rinnovo.

5. In anni 99 gratuitamente per le concessioni stipulate a favore di cittadini benemeriti individuati con provvedimento della Giunta Comunale d'intesa con i Capigruppo Consiliari;

Articolo 37

Rinuncia a concessione a tempo determinato

1.- Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non sia stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari agli anni versati ma non goduti, tenendo conto delle tariffe in vigore al momento di stipula del contratto di concessione⁴.

2.- La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permute o altro.

³ Articolo così modificato dalla deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 14 del 09/02/2010.

⁴ Comma così modificato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 26/04/2011.

Articolo 38 **Revoca della concessione**

1.- Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modifica topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2.- Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3.- Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero per la durata di 60 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.

4.- Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.

Articolo 39 **Decadenza della concessione**

1.- La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;

2.- In casi di irreperibilità, previe diligenti indagini, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quanto il comune o il gestore del cimitero non disponga, ai propri atti, di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.

4.- La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e il relativo procedimento è avviato entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

Articolo 40 **Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza**

1.- La decadenza ha effetto dal momento in cui si è avvenuto il fatto da cui determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara.

2.- Ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto importa la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano posti in essere.

3.- Pronunciata la decadenza della concessione, il comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in inumazione, ossario comune, oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

4.- Dopodiché, il comune dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune.

Articolo 41
Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1.- All'interno del cimitero principale del comune può essere riservata dal piano regolatore cimiteriale apposita zona detta "degli Uomini Illustri", in cui la giunta comunale potrà disporre per l'assegnazione di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, con oneri a carico del bilancio comunale.

2.- Per le medesime finalità e con le stesse modalità di cui al comma precedente, l'amministrazione comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

3.- E' altresì ammesso che il piano regolatore cimiteriale possa riservare aree o monumenti funebri a tali categorie con oneri a carico [del comune o] delle famiglie che lo richiedano, fermo restando che l'appartenenza a tali categorie compete alla giunta comunale.

Articolo 42
Efficacia delle disposizioni del regolamento

1.- Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, pertanto il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 43
Sanzioni

1.- Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. e dell'articolo 107 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990m . 285, in quanto applicabili, si applicano le disposizioni dell'art. 7.bis decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

2.- Se le infrazioni sono commesse da personale dipendente del comune o del gestore del cimitero, oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimento disciplinare a termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.